



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 31 del 16 APRILE 2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alla Ordinanza n. 6/2020

Il Dirigente Generale .

Responsabile delle iniziative di cui alla DGR 241/2019,

previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto

*Ing. Domenico Pallaria
(f.to digitalmente)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;

PRESO ATTO:

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;
- dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l'Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM dell'1 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 2,

ALLA LUCE del DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato G.U. n. 97 del 11 aprile 2020;

CONSIDERATO CHE per fronteggiare l'emergenza nel territorio regionale è stata emanata l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 11 marzo 2020 recante "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Continuità nel trattamento dei rifiuti urbani - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

PRESO ATTO che l'Ordinanza n. 6/2020 è stata emanata per assicurare senza soluzione di continuità l'erogazione del servizio pubblico di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Calabria che, qualora interrotto, comporta un aggravamento dell'attuale emergenza legata alla epidemia da COVID-19;

CONSIDERATO CHE il perdurare della diffusione dell'epidemia impone la proroga della disposizione di cui alla citata ordinanza

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. È prorogata e resta efficace sino alla vigenza del DPCM 10 aprile 2020 (G.U. n.97 del 11/04/2020) l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 11 marzo 2020;
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento.
4. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Comunità d'Ambito dei Rifiuti, ai soggetti gestori degli impianti pubblici e privati;
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
6. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(f.to digitalmente)